

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-762 del 10/02/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile - Adeguamento al DM 127/2024 - Ditta: ITES Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2026-795 del 10/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il DM 28 giugno 2024 n. 127;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023 e DDG 155/2025;
- la Determina DET-2025-534 del 21.07.2025 e la delega delle funzioni (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti tra l'altro a quelle dell'Unità Autorizzazioni Complesse del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Parma;

VISTI:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4499 del 25/09/2020 di rinnovo dell'Autorizzazione alla gestione di impianto di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi con mezzo mobile, rilasciata da Arpae SAC di Parma alla ditta ITES S.r.l. (C.F. 02627720341) con sede legale, e di ricovero del mezzo mobile, quando non utilizzato nelle campagne di recupero, in via Cotti n.9, loc. San Michele Tiorre, Comune di Felino (PR);
- la successiva nota di Arpae SAC Parma prot. PG/2024/72442 del 18/04/2024 con la quale si prende atto della variazione avvenuta relativamente al sito di ricovero dell'impianto mobile, presso Stradello Canali n.6, Comune di Sala Baganza (PR);

CONSIDERATO:

- che la Ditta ITES S.r.l. in data 21/03/2025 ha presentato ad Arpae SAC domanda di modifica dell'autorizzazione n. DET-AMB-2020-4499 del 25/09/2020, acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/55005 del 24/03/2025, per adeguamento dell'autorizzazione ai criteri dettati dal DM 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152"*;

- che rispetto a quanto autorizzato con Determinazione n. DET-AMB-2020-4499 del 25/09/2020, si richiede di eliminare il codice EER 17 08 02 “materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01” in quanto non incluso nel D.M. n. 127/2024 e non più trattato dall'Azienda, e di introdurre il trattamento del rifiuto codice EER 17 05 04 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*”; resta invariato il quantitativo totale dei rifiuti trattato;
- che Arpae SAC ha avviato il procedimento di modifica autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 e della L. 241/90 e s.m.i. artt. 7 e 8, con nota prot. PG/2025/57491 del 26/03/2025;

VISTA:

- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2025/172731 del 30/09/2025, allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);

CONSIDERATO che:

- la modifica richiesta dalla Ditta non comporta variazioni in merito alle matrici rumore, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;
- sentita Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – sede di Parma (Arpae ST), e rilevato che nella relazione tecnica prot. PG/2025/172731 del 30/09/2025 è presente un refuso in merito alla potenzialità annua di recupero, si conferma che essa non risulta mutata rispetto a quanto attualmente autorizzato, ed è pertanto pari a 162.500 t/anno;

VISTO altresì:

- la nota trasmessa dalla Ditta in data 26/08/2025, acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/151748 del 26/08/2025, nella quale si comunica che, a far data dal 01/08/2025, la sede legale è stata modificata, e risulta coincidente con il sito di ricovero del mezzo mobile quando non in uso: Stradello Canali n.6 - 43038, Sala Baganza (PR); alla suddetta nota risulta allegata la visura camerale aggiornata e l'Appendice alla Polizza Fidejussoria n. 05105691000351 del 18/02/2021 rilasciata da Società Cattolica di Assicurazione nella quale si prende atto di detta modifica;
- che la Ditta ITES S.r.l. ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, risulta iscritta con scadenza al 06/05/2026, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);
- che la Ditta ITES S.r.l. con nota acquisita al prot. n. PG/2024/21393 del 03/02/2026 ha dichiarato “... *di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i. relativamente al procedimento telematico in oggetto*”; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01231288401086 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e s.m.i. e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che le spese istruttorie, quantificate in € 39,00 (trentanove/00 euro), per l'istanza di Modifica dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il tariffario regionale Arpae, sono state riscalate, in data 27/03/2025, tramite PagoPA;
- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di modifica dell'Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

DI RILASCIARE LA MODIFICA dell'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determinazione n. DET-AMB-2020-4499 del 25/09/2020, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quarta, fino alla data del 30/06/2030, alla Ditta:

RAGIONE SOCIALE:	ITES S.r.l.
SEDE LEGALE:	Stradello Canali n.6 - 43038, Sala Baganza (PR)
P.IVA – C.F.:	01988980346
LEGALE RAPPRESENTANTE:	generalità conservate agli atti
RESPONSABILE TECNICO:	generalità conservate agli atti
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:	Stradello Canali n.6 - 43038, Sala Baganza (PR)

per l'esercizio di attività di trattamento di recupero (**R5**) di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile così identificato:

COSTRUTTORE:	RIMAC S.r.l.
TIPO E MARCA:	Moby 1001
Matricola:	M136
Anno costruzione:	2005
Produzione inerti demolizione:	125 mc/h (pari a 200 t /h)
Specifiche:	dotato di carro cingolato semovente ed equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite nebulizzatore d'acqua.

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, approvando le seguenti modifiche all'assetto previgente:

- **adeguamento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127** "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- stralcio del codice EER 17 08 02 "materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01" e introduzione del rifiuto codice **EER 17 05 04** "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*";
- presa d'atto variazione sede legale;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per la matrice recupero rifiuti:

DI STABILIRE:

che potranno essere avviati al recupero “**R5**”, che produce la cessazione dello stato di “rifiuto” del materiale ottenuto, ai sensi del DM 28 giugno 2024, n.127 e s.m.i. - *Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale*, esclusivamente i rifiuti di seguito elencati:

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024	Codice E.E.R.	Descrizione	Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno)
p.to 1	170101	cemento	162.500⁽²⁾
p.to 1	170102	mattoni	
p.to 1	170103	mattonelle e ceramiche	
p.to 1	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
p.to 1	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	
p.to 1	170504	terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03^{*(1)}	
p.to 1	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
p. to 2	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da 01 04 07	
p. to 2	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
p. to 2	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
p. to 2	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	

⁽¹⁾ limitatamente a rifiuti di terre e rocce non interrati e non provenienti da siti di bonifica;

⁽²⁾ la potenzialità annua può essere esaurita potenzialmente anche da un solo o da una combinazione dei cod. EER di rifiuti autorizzati sopra elencati, fermo restando che come sommatoria dei rifiuti trattati in un anno non potrà essere superata la potenzialità massima annua di 162.500 t/anno;

- che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	200 t/ora (pari a circa 125 mc/ora)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	1.600 t/giorno (pari a 1.000 mc/giorno)
Potenzialità annua di trattamento:	162.500 t/anno (pari a 104.000 mc/anno)

- che la presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;
- che resta inalterata la validità del provvedimento di autorizzazione unica vigente DET-AMB-2020-4499 del 25/09/2020 sino al 30/06/2030 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. PG/2025/172731 del 30/09/2025 (allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

DI VINCOLARE altresì il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- omissis*;
- omissis*;
- omissis*;
- omissis*;
- e) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
- f) La Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi. Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati con codici a specchio (contenenti la voce descrittiva "diversi da...") per i quali il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzi la non pericolosità;
- g) devono essere mantenuti separati i rifiuti appartenenti a tipologie differenti, sia quelli inerti in attesa di trattamento che quelli generati dal trattamento;

- h) i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali; il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico/scarico;
- i) i rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva R13 (se preventivamente autorizzata), dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
- j) l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore ai 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
- k) l'operazione di recupero "R5", svolta sui rifiuti sopra identificati, che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" (End of waste) è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (DM 127/2024) nonché alle successive modifiche e integrazioni qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto DM 127/2024, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale inclusi nella presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come "aggregato recuperato" se l' "aggregato riciclato" o "artificiale" è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto. In particolare, dovranno essere rispettati:
- le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all'Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);
 - il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all'Allegato 1, lett. c) del DM 127/24);
 - il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di "aggregato recuperato" prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto a seguenti controlli analitici:
 - Controlli sull'aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
 - Test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l].
 - tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 al DM 127/24;
 - ciascun lotto di "aggregato recuperato", al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev'essere conforme all'Allegato 3 del DM 127/2024); ciascuna Dichiarazione di

Conformità dovrà riportare uno o più degli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto, fra quelli indicati nell'Allegato 2 (art.4) del DM 127/2024;

- dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24;
- la Ditta dovrà attenersi ai contenuti del documento "SISTEMA DI GESTIONE EoW RECUPERO INERTI - marzo 2025" acquisito nella documentazione di domanda agli atti di Arpae SAC Parma PG/2025/55005 del 24/03/2025, in adempimento a quanto previsto dall'Art. 6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024;
- i diversi lotti di rifiuti lavorati, ma in attesa degli esiti analitici e della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, con idonee delimitazioni, in modo che i singoli lotti di produzione non siano miscelati, nonché dagli "aggregati recuperati" ("End of Waste") e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione;
- i diversi lotti di materiali "aggregati recuperati" prodotti ("End of Waste") detenuti in stoccaggio, devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica, riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
- tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3.000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi; (è ammesso un unico lotto se il quantitativo in gioco nella singola campagna fosse inferiore a 3.000 mc);
- dovranno comunque essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24; in particolare, salvo diversi aggiornamenti normativi: copia di ogni "Dichiarazione di conformità", con le relative determinazioni analitiche allegate, dovrà essere conservata presso l'impianto/cantiere di produzione (durante ogni campagna di trattamento) o presso la propria sede legale, e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano per tutta la durata del cantiere in caso di ispezioni e, al termine della campagna, dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni presso la sede legale dell'azienda; la "Dichiarazione di conformità", dovrà essere trasmessa all' A.r.p.a. territorialmente competente, nonché all'Autorità territorialmente competente alla valutazione della Comunicazione di campagna, anche in formato elettronico, entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato;
- in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo;
- il rifiuto avente codice EER 170504 "terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503" non potrà provenire da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica o da rifiuti interrati;

I) il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale

(R10); in ogni caso, gli utilizzi a contatto con la matrice suolo non devono comportare una contaminazione di tale matrice con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1 per le diverse destinazioni d'uso;

- m) l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella Comunicazione di campagna di trattamento (eventuale procedura di verifica assoggettabilità a VIA, se del caso, e/o Comunicazione);
- n) la Ditta dovrà conservare per almeno **un anno** dalla data di invio della Dichiarazione di Conformità, salvo quanto disposto all'art. 6 del DM 127/2024 presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di rifiuto prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso e a consentire la ripetizione delle analisi;
- o) ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i. la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. "REACH"). Le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto;
- p) ogni successiva revisione e miglioramento del "sistema di gestione ambientale" e delle sue procedure o Istruzioni Operative allegate, dovrà essere sottoposta ad apposita sessione di formazione del personale addetto e trasmessa all'autorità competente (Arpae Parma) entro 30 giorni dalle modifiche;
- q) l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri ad umido con acqua nebulizzata, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
- r) come richiesto da AUSL, si prescrive l'utilizzo di acqua clorata per la nebulizzazione, al fine di prevenire il rischio legionellosi;
- s) l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento e/o gestione. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti o comunque gestiti a norma di legge;
- t) le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- u) per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività; in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente;

- v) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- w) in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;
- x) dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
- y) in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 e s.m.i., Parte Terza;
- z) l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione di specifica modifica all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006; la sostituzione delle strutture obsolete con altre simili, aventi le stesse caratteristiche tecniche, deve essere preventivamente approvata da Arpae SAC di Parma, previa specifica richiesta che deve contenere la specifica tecnica delle strutture sostituite e la causa della sostituzione, nonché la dichiarazione del responsabile tecnico della ditta che tale operazione consiste in una modifica non significativa dell'impianto;
- aa) qualora nel corso delle singole campagne di trattamento dovessero presentarsi inconvenienti tecnici tali da richiedere la sostituzione di macchinari o parti dell'impianto in oggetto, le stesse possono essere temporaneamente sostituite con strutture omologhe costituenti uno degli altri impianti mobili autorizzati di proprietà dell'impresa titolare del presente provvedimento. Tale parziale sostituzione è subordinata anche alla comunicazione dell'operazione sia all'Amministrazione che ha rilasciato il nulla osta per la campagna con mezzo mobile, sia ad Arpae SAC di Parma. Detta comunicazione deve, in ogni caso, contenere le seguenti informazioni:
 - descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da sostituire;
 - indicazione delle cause che ne richiedono la sostituzione;
 - periodo previsto di sostituzione;
 - descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da utilizzare in sostituzione, con indicati gli estremi autorizzativi del mezzo mobile dei quali gli stessi sono componenti;
 - prestazioni ambientali (impatto acustico, emissioni diffuse) del nuovo mezzo, se differenti da quelle del mezzo sostituito;
- bb) l'attività di trattamento potrà iniziare solo previa richiesta di apposita Comunicazione (al termine dei 20 giorni dalla Comunicazione o al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'autorità competente), come prescritto dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- cc) per lo svolgimento delle singole campagne di attività aventi durata inferiore a 90 giorni, la ditta, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a inviare Comunicazione all'Ente competente nel cui territorio dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:
 - relazione preliminare con indicazione della data di inizio e la durata della campagna di attività;

- indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
- la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso layout di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;
- relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
- ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
- le modalità di assemblaggio dell'impianto, con indicazione precisa di tutte le strutture utilizzate (numeri identificativi) e lo schema a blocchi e di flusso del trattamento effettuato;
- attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o eventuale relativa richiesta di deroga;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
- tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;

dd) per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate/giorno, ed abbia durata superiore a 90 giorni, dovrà essere inoltrata all'Ente territorialmente competente un'istanza di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di screening qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno;

ee) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;

ff) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 188-bis (RENTRI) e dall'art. 190 (registro cronologico di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, nonché sono soggette alla dichiarazione annuale MUD. I registri devono essere tenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento; ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede operativa della ditta;

gg) presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:

- ragione sociale del committente;
- ubicazione del cantiere;
- data inizio e termine della campagna;
- estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
- estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006;
- tipologia (codici E.E.R.) e quantitativi dei rifiuti trattati;
- tipologia e quantitativi dei materiali prodotti ("end of waste");
- esito test di cessione dei materiali prodotti (o altri referti analitici, rapporti di prova, ove previsti dal DM 127/2024 e s.m.i. se del caso) dei materiali prodotti (solo se utilizzati dalla ditta intestataria del presente provvedimento);
- Dichiarazione di conformità per i materiali aggregati recuperati secondo il modello ai sensi dell'Allegato 3 del D.M 127/2024 e s.m.i. per lotti di prodotti finiti recuperati;

hh) al termine della campagna di trattamento deve essere ripristinato lo stato dei luoghi precedentemente al trattamento, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte dell'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ii) tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento svolte nell'ambito delle campagne di trattamento dei rifiuti, dovranno essere separati dai rifiuti autorizzati da trattare e, prima del successivo avvio a smaltimento o recupero presso impianti terzi autorizzati, dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; in particolare per gli *"Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali"*; si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"* ai paragrafi 5 e 6:

- dovranno essere rispettate le aree di ubicazione individuate in planimetria dedicate a detti rifiuti, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali, separatamente dai rifiuti in R13;
- le aree di stoccaggio dovranno essere pavimentate, ovvero impermeabili laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici dovranno convogliare ad apposita rete di raccolta le eventuali acque meteoriche, le quali dovranno essere trattate prima del successivo scarico;
- inoltre si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale (90 giorni), indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 m³, di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno;
- per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- il punto di accumulo dei rifiuti derivanti dal trattamento, dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti da trattare detenuti dal committente della campagna;
 - l'altezza massima dei cumuli di rifiuti sciolti, nel rispetto della Circolare ministeriale MATTM n.1121 del 21/01/2019 e in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022 per la prevenzione incendi negli impianti di stoccaggio rifiuti, dovrà essere non superiore a 4 metri; altezze maggiori potranno essere assentite dall'autorità territorialmente competente alla singola comunicazione di campagna, compatibilmente con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;
 - in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le dei VV.F. territorialmente competente, anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022;
- jj) la ditta titolare dell'autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- kk) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;
- ll) deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
- mm) considerato il tipo di attività svolta si ritiene importante, per una analisi e valutazione puntuale dell'impatto acustico e odorigeno indotto, che venga richiesto agli Enti competenti nei comuni territorialmente interessati dalle singole campagne una analisi specifica da cui potranno discendere ulteriori specifiche indicazioni/prescrizioni;
- nn) qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;
- il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

Per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Considerato che:

1. l'attività industriale prevede "trattamento di rifiuti non pericolosi";
2. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
3. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
4. si prende atto della presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della

Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE: - “Motore a gasolio a servizio del frantoio” (Costruttore: Rimac; tipo e marca: Moby 1001; matricola: M136; potenza kW 150);

Durata ore/giorno	8	ore
Durata giorni/anno	8	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm ³
Polveri:	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa, con motore in condizioni termiche e regime di giri/minuto maggiore di 1.500. Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.		

5. sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri (cumuli di materiale inerte, carico in tramoggia, impianto trattamento, movimentazione materiali) e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi.

Si ritiene che:

la ditta ITES Srl, il cui Gestore è il Sig. Gabriele Scaccaglia con sede legale in Stradello Canali n.6, Comune di Sala Baganza (PR) e impianti siti in luoghi non identificabili a priori, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE – “Frantoio”

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da nebulizzatori per acqua. Tale impianto di abbattimento dovrà essere dotato di un sistema automatico che provveda all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Durata ore/giorno.....8 h

Durata giorni/anno.....220 giorni

- il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento delle polveri emesse durante le operazioni di frantumazione, l'impianto dovrà essere

dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua con ugelli posti sulla bocca di carico dell'impianto per il mantenimento del materiale bagnato.

Modalità di contenimento:

1. i cumuli, di altezza massima pari a 3 metri, di materiale da trattare e trattato dovranno essere mantenuti costantemente umidi al fine di limitare la polverosità diffusa nelle fasi di stoccaggio e di movimentazione. L'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati o manuali;
2. durante la fase di scarico nella tramoggia dovrà essere assicurata una adeguata altezza di caduta e il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri;
3. durante le operazioni di carico e scarico tramite pala meccanica, ecc. dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
4. il materiale trasportato dovrà essere coperto (es. teloni ecc.);
5. le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
6. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
7. all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità permessa;
8. Dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose con ripresa solamente con il successivo miglioramento delle condizioni;

Per la matrice scarichi idrici:

(invariato)

DI STABILIRE DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'Autorizzazione vigente DET-AMB-2020-4499 del 25/09/20204 non modificata dal presente atto;

DI INVIARE copia del presente atto: alla Ditta ITES Srl, ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, all'AUSL Distretto Sud-Est, al Comune di Felino, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento

entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC);
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente provvedimento comprende i seguenti allegati: Allegato 1: relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, prot. PG/2025/172731 del 30/09/2025.

Sinadoc: 11894/2025

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Servizio Autorizzazioni Concessioni
Arpae - Parma
(posta interna)

Sinadoc n. 2025/11894

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Art. 208, comma 15 - Adeguamento al DM 127/2024
Autorizzazione unica per la gestione di un impianto mobile per il recupero (R5) di
rifiuti speciali non pericolosi (DET-AMB-2020-4499 del 25/09/2020)

Ditta: ITES S.r.l. – impianto mobile - sede legale in via Cotti 9 loc. S.Michele Tiorre - 43035
Felino (PR) - ricovero mezzo quando non in funzione: Stradello Canali n.6 in
comune di Sala Baganza

Relazione tecnica.

Vista l'istanza in oggetto, acquisita al protocollo di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al n. PG/2025/55005 del 24/03/2025 e resa procedibile con nota prot. Arpae n. PG/2025/57491 del 26/03/2025, relativa all'adeguamento dell'autorizzazione ai criteri dettati dal DM 28 giugno 2024 n. 127 *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152”*,

con la presente si esprime **parere favorevole** alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione unica ambientale in oggetto, in base alle seguenti considerazioni.

L'istanza di cui trattasi riguarda esclusivamente l'aggiornamento dell'AUA in essere secondo quanto stabilito con l'entrata in vigore del D.M. 28 giugno 2024 n. 127, che prevede da parte delle aziende interessate l'inoltro entro il 25/03/2025, di una domanda di variazione dell'AUA, ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, per la parte relativa alla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006.

Oltre al mero adeguamento normativo, per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, R5, si prende atto che il Gestore ha precisato che nulla è mutato in termini di tipologie di rifiuti, quantità, attività di recupero, in tema di inquinamento acustico e di emissioni in atmosfera e in ambiente idrico e rispetto a quanto già autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale det. n. 4499/2020 del 25/09/2020.

Il Gestore ha evidenziato che rispetto a quanto autorizzato con AUA n. 4499/2020 del 25/09/2020 è stato eliminato il codice EER **17 08 02** (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01) in quanto non incluso nel D.M. n. 127/2024

e non più trattato dall'Azienda, ed è stato introdotto il trattamento del rifiuto codice EER **17 05 04** "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*" e che il quantitativo totale dei rifiuti non varierà rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto di cui trattasi, l'Azienda ha dichiarato di aver implementato quanto segue:

"L'azienda "ITES S.r.l." è dotata di un sistema gestionale di controllo interno della produzione (FPC) per la marcatura CE degli aggregati riciclati.

L'FPC è adeguato alle prescrizioni contenute nella DET-AMB-2020-4499 del 25/09/2020 e sarà aggiornato a seguito di adeguamento dell'autorizzazione al D.M. 127/2024.

"ITES s.r.l." ha in essere inoltre un sistema di gestione della qualità (SGQ) ISO 9001:2015 con certificato rilasciato da ente accreditato (ICMQ Spa) per il settore EA28 (costruzioni e demolizioni). Il manuale del SGQ ha recepito le procedure del FPC anche se, vista la complessa e travagliata fase di transizione, le procedure legate specificamente al trattamento dei rifiuti non sono ancora state certificate da ente accreditato."

Per quanto concerne la matrice rifiuti, si propone l'applicazione delle seguenti prescrizioni, alla luce delle prefate modifiche normative.

1. I materiali in uscita dalla vagliatura gestiti ai sensi del DM 127/2024, al raggiungimento del lotto massimo di 3.000 m³, saranno sottoposti ai dovuti controlli analitici previsti dal medesimo D.M. 127/2024 per essere poi destinati agli usi indicati dal DM stesso.
2. Lo stoccaggio dei rifiuti eventualmente ivi prodotti dalle fasi di gestione qui autorizzate, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali lo stoccaggio potrà protrarsi per 90 giorni, indipendentemente dalla loro quantità. Oltrepassati i 90 giorni, detti rifiuti dovranno essere conferiti presso un impianto esterno debitamente autorizzato, una volta raggiunto il volume di 30 m³, dei quali al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi. Indipendentemente dal raggiungimento di dette quantità, lo stoccaggio non potrà mai protrarsi per oltre un anno.;
3. Il loro punto di accumulo dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti da trattare;
4. Possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024	CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	Operazioni di Recupero
p.to 1	17 01 01	Cemento	R5
p.to 1	17 01 02	Mattoni	R5
p.to 1	17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5
p.to 1	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5
p.to 1	17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5
p.to 1	17 05 04	terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*	R5
p.to 1	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5
p.to 2	01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da 01 04 07	R5
p.to 2	01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
p.to 2	10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5
p.to 2	10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5

Devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- potenzialità massima annua di rifiuti recuperabili (R5): **162.000 t/anno** (pari 104.000 m³);
- potenzialità massima giornaliera di trattamento **1.600 t/g** (pari a 1.000 m³);
- potenzialità massima di trattamento oraria **200 t/h** (pari a 125 m³);
- altezza massima cumuli rifiuti di natura inerte: **3 m**.

Per le emissioni in atmosfera, si prende atto che la Ditta in oggetto descritta dichiara che nulla è cambiato per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera rispetto a quanto autorizzato. Tuttavia a fronte di cambiamenti nell'impostazione delle relazioni tecniche di Arpae-ST di Parma, si ritiene di aggiornare la parte riguardante le emissioni in atmosfera.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Considerato che:

1. l'attività industriale prevede **“trattamento di rifiuti non pericolosi”**;
2. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
3. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
4. si prende atto della presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE: - **“Motore a gasolio a servizio del frantoio”** (Costruttore: Rimac; tipo e marca: Moby 1001; matricola: M136; potenza kW 150);

Durata ore/giorno	8	ore
Durata giorni/anno	280	giorni
Polveri	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa, on motore in condizioni termiche e regime di giri/minuto maggiore di 1.500 . Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto		

5. sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri (cumuli di materiale inerte, carico in tramoggia, impianto trattamento, movimentazione materiali) e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi.

Si ritiene che:

la ditta ITES Srl, il cui Gestore è il Sig. Gabriele Scaccaglia con sede legale in via Cotti n 9, loc. San Michele Tiorre, Comune di Felino (PR) e impianti siti in luoghi non identificabili a priori, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE – “Frantoio”

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da nebulizzatori per acqua. Tale impianto di abbattimento dovrà essere dotato di un sistema automatico che provveda all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Durata ore/giorno.....8 h

Durata giorni/anno.....220 giorni

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa, dovrà essere previsto quanto segue:

1. i cumuli, di altezza massima pari a 3 metri, di materiale da trattare e trattato dovranno essere mantenuti costantemente umidi al fine di limitare la polverosità diffusa nelle fasi di stoccaggio e di movimentazione. L'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati o manuali;
2. durante la fase di scarico nella tramoggia dovrà essere assicurata una adeguata altezza di caduta e il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri;
3. durante le operazioni di carico e scarico tramite pala meccanica, ecc. dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
4. il materiale trasportato dovrà essere coperto (es. teloni ecc.);
5. le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
6. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
7. all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità permessa;
8. Dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose con ripresa solamente con il successivo miglioramento delle condizioni;

Per il motore a servizio del frantoio il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Il ricovero del mezzo mobile, quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero: via Cotti n.9, loc. S. Michele Tiorre, Comune di Felino (PR);

Per quanto concerne gli scarichi di acque reflue e rumore, si conferma quanto già indicato e prescritto nell'AUA n. 4499/2020 del 25/09/2020.

Distinti saluti

Il tecnico
Francesco Urbano

La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Copelli

Il tecnico esperto emissioni: Cristina Bazzini

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.